



CONSORZIO

LaMMA

***REGOLAMENTO PER ATTIVITÀ CONTO
TERZI SVOLTE DAL
CONSORZIO LAMMA***

Art. 1

Principi generali

1. Il LaMMA può eseguire attività in conto terzi purché queste non ostino allo svolgimento delle proprie attività istituzionali, non si configurino come concorrenti rispetto alle stesse e non generino nocimento all'immagine del LaMMA. La partecipazione del personale all'esecuzione delle prestazioni non può, in nessun caso, pregiudicare il regolare svolgimento dei compiti istituzionali delle divisioni.
2. L'attività delle prestazioni conto terzi si configura come attività di natura commerciale, pertanto è soggetta a tutti gli adempimenti previsti dalla normativa fiscale vigente sulle attività che determinano reddito d'impresa ed è rilevante ai fini IVA.
3. Le attività in conto terzi si svolgono nel rispetto dei seguenti principi generali:
 - a) Il LaMMA non può farsi carico di spese tratte dalle proprie risorse finanziarie per sostenere i costi di attività in conto terzi né può impiegare le proprie risorse umane solamente per tali attività, essendo tutte le risorse prioritariamente rivolte ai servizi in favore dei Soci, all'attività di ricerca e al miglioramento continuo della qualità delle divisioni;
 - b) In coerenza con il principio di cui alla lettera a), l'utilizzazione delle risorse umane, delle competenze tecnico-scientifiche, delle strutture, degli impianti e dei servizi del LaMMA deve essere adeguatamente considerata nelle attività in conto terzi.
4. Nel rispetto dei principi generali, la quantificazione del finanziamento necessario a coprire le spese per le attività in conto terzi viene determinata sommando, alle voci relative al costo effettivo dell'attività, la quota forfetaria in favore del LaMMA, necessaria a coprire l'impiego delle risorse umane e materiali e delle competenze tecnico-scientifiche.

Art. 2

Attività "Conto terzi"

L'Attività "Conto terzi" si suddivide nelle seguenti categorie:

1. **Contratti e prestazioni di ricerca**: In tale categoria rientrano tutte quelle attività, sia in campo scientifico che in campo tecnologico, anche a carattere innovativo, nel metodo o nel merito, a livello teorico, applicativo o sperimentale. Tali attività comportano lo studio o l'approfondimento di tematiche e metodiche non di routine, attività di trasferimento tecnologico, attività di supporto alla ricerca industriale ed allo sviluppo.
2. **Attività di consulenza e di servizio**: In tale categoria rientrano tutte quelle attività di indirizzo, coordinamento e supervisione di ricerche o di progetti, le attività di servizio e di supporto tecnico e scientifico a studi a carattere monografico e di altro genere, i pareri su questioni tecniche e scientifiche; i pareri su attività di progetto, collaudi, studi di fattibilità, controlli periodici su particolari sistemi previsti dalla normativa vigente, le attività di assistenza tecnica e scientifica, le attività di verifica e di monitoraggio dei risultati di programmi e sistemi. Sono da considerarsi tali anche le attività di perizie.
3. **Prestazioni a tariffario**: In tale categoria rientrano tutte quelle prove tecniche e attività standardizzate, consistenti nell'utilizzo di attrezzature per l'esecuzione di analisi, controlli, prove ed esperienze. Si tratta principalmente di prestazioni consistenti nell'applicazione di conoscenze già largamente acquisite la cui erogazione corrisponda ad un interesse esclusivo di un soggetto terzo disciplinate da apposito tariffario.

Art. 3

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento concerne le modalità di attribuzione al personale dei ricavi netti scaturenti da prestazioni di tipo commerciale a pagamento per conto terzi a seguito della stipulazione di contratti con soggetti pubblici e privati in applicazione all'art. 2 comma 3.bis della legge 39/2009 e ss.mm.ii. e a quanto previsto dal CCNL del comparto ricerca.
2. Le prestazioni di cui al comma precedente, che devono intendersi limitate all'erogazione di servizi altamente qualificati, aventi funzione di integrazione e di verifica dei risultati dell'attività istituzionale di ricerca, sono svolte dalle Divisioni del LAMMA a ciò espressamente autorizzate.

3. Il presente regolamento si applica ai dipendenti del Consorzio LAMMA e al personale assegnato dal CNR a titolo di Contributo Ordinario.

Art. 4

Attività escluse

Sono escluse dal campo di applicazione del presente Regolamento:

- a) le attività svolte utilizzando i contributi erogati dai soci a titolo di contributo straordinario, quelle relative ad iniziative progettuali di ricerca, innovazione e cooperazione stipulate con lo Stato, con l'Università e con altri Enti Pubblici di Ricerca e Sperimentazione, nazionali ed internazionali, con l'U.E. e quelle svolte in favore di altri Organi di ricerca per le quali è previsto un contributo a copertura delle effettive spese sostenute
- b) le attività di consulenza tecnica d'ufficio affidate all'Ente dall'Autorità Giudiziaria in materia civile, penale ed amministrativa, nonché le attività di consulenza di parte svolte a favore dei propri soci.

Art. 5

Contenuto del contratto

1. Le attività in conto terzi, come definite nel precedente articolo 1 (ad esclusione delle prestazioni di servizi a tariffario), sono svolte sulla base di appositi contratti redatti secondo lo schema tipo di cui all'allegato B.
2. Nel contratto debbono essere specificati:
 - a) le parti contraenti con l'indicazione del rappresentante legale, della sede amministrativa, del domicilio fiscale, del numero di partita iva e codice fiscale;
 - b) il referente delle attività oggetto della prestazione prevista nel contratto. Il referente è individuato tra il personale strutturato o assegnato dal CNR a titolo di contributo ordinario.
 - c) l'oggetto della prestazione (che potrà essere dettagliato anche in apposito allegato);
 - d) le condizioni e i termini di esecuzione della prestazione;
 - e) la previsione di rinnovo, ove necessario, esclusivamente in forma espressa;
 - f) il corrispettivo complessivo della prestazione al netto di IVA, se dovuta;
 - g) i luoghi dove si svolgeranno le attività;
 - h) i termini e le modalità di pagamento del corrispettivo;
 - i) la proprietà dei risultati e la modalità di loro utilizzazione e pubblicazione;
 - j) l'obbligo, a carico del committente, della copertura assicurativa per le persone che frequentino il LaMMA per effetto del contratto e viceversa;
 - k) l'indicazione di eventuale clausola penale, purché di ammontare definito e comunque non superiore al 10% del corrispettivo pattuito, a carico dei contraenti ai sensi dell'art. 1382 C.C. e dell'eventuale diritto al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1223 C.C.;
 - l) l'individuazione dei termini per l'eventuale recesso dal contratto/convenzione;
 - m) l'indicazione di eventuali forniture di beni e servizi utili allo svolgimento delle attività;
 - n) eventuali clausole che disciplinino il segreto industriale;
 - o) la redazione delle relazioni e la loro periodicità, che può anche essere a richiesta del committente;
 - p) la competenza giurisdizionale in caso di contenzioso;
 - q) la disciplina del trattamento dei dati.

Art. 6

Determinazione dei corrispettivi

1. I corrispettivi da richiedere al committente per l'espletamento delle prestazioni di cui all'art. 1, comma 1, del presente Regolamento sono determinati tenendo conto degli elementi riportati nella tabella che segue:

Prestazioni a pagamento svolte per conto di terzi - Voci di calcolo del corrispettivo al netto dell'IVA

a)	materiali di consumo dedicato	al costo
b)	Costo (acquisto e/o noleggio) e manutenzione delle apparecchiature dedicate	in base ai contratti in essere
c)	personale LAMMA impegnato nella prestazione	in base ai tabellari LAMMA
d)	missioni del personale di cui al punto c)	in base al regolamento missioni del LAMMA
e)	acquisizione di pubblicazioni e documentazione	al costo
f)	acquisizione di servizi esterni	al costo
g)	spese generali dell'Ente (energia elettrica, riscaldamento, pulizia, cancelleria, posta, telefono, buoni pasto dipendenti, predisposizione di elaborati)	10% della somma delle voci da a) a f)
h)	valutazione della professionalità della prestazione (utile stimato)	percentuale della somma delle voci da a) ad f)
i)	Imposta IRES (27,5%)	calcolata sulla differenza tra corrispettivo al netto dell'IVA e la somma delle voci da a) a i)
l)	Imposta IRAP (4,82%)	Calcolata sulla differenza tra il valore e i costi di produzione, al netto dei costi sul personale

L'allegato A riporta il tariffario per l'anno 2019 del Consorzio LAMMA. Sono riportati sia i corrispettivi per le "prestazioni a tariffario" che i parametri da considerare per determinare l'offerta economica sulla base della precedente tabella.

Il tariffario di cui all'allegato A deve essere modificato con decreto dell'Amministratore Unico ogni qualvolta debba essere inserita una nuova voce di costo o prestazione a tariffa fissa o si debbano modificare gli importi delle singole voci. In ogni caso il listino deve essere approvato in concomitanza con il bilancio di previsione o comunque entro il 31 dicembre dell'anno precedente al periodo di validità.

2. L'utile stimato (voce "h") è costituito dalla maggiorazione percentuale applicata alla somma delle voci da a) ad f) e deve essere inteso al netto anche di eventuali oneri aggiuntivi relativi alla prestazione, a carico dell'ente. L'entità della percentuale è determinata dall'AU, sentito il Responsabile della Divisione Tecnica/funzionale, su proposta del Responsabile della Divisione che effettua la prestazione o su proposta del referente della prestazione, in relazione alla qualità dell'impegno da essa richiesta.

Art. 7

Gestione Commessa

1. A fronte di ciascuna commessa sottoscritta il Responsabile della Divisione redige un prospetto nel quale dovrà indicare:
- nominativo del referente della prestazione;
 - nominativo di ciascun dipendente che ha preso parte alla prestazione;
 - impegno temporale di ciascun dipendente che ha preso parte alla prestazione espresso in

valore percentuale rispetto all'impegno totale.

Il prospetto sarà inviato dal Responsabile della Divisione interessata al Responsabile della Divisione Tecnica/Funzionale e all'Amministratore Unico.

2. Nell'ipotesi in cui la commessa di cui al comma 1 sia prestata congiuntamente da più divisioni, i relativi responsabili concordano la designazione di un unico referente della prestazione e le percentuali di lavoro che saranno svolte da ogni divisione.
3. I tempi e le modalità di emissione delle note interne e delle fatture, i termini e le modalità di pagamento dei corrispettivi, le procedure per la loro gestione amministrativo-contabile e quelle per il recupero dei crediti insoluti sono disciplinati secondo le norme amministrativo-contabili vigenti per l'Ente e coordinate dal Responsabile della Divisione Tecnica/Funzionale
4. Le risorse delle attività, come articolate nelle voci di calcolo di cui alla tabella riportata all'art.3, sono destinate alle divisioni erogatrici delle attività stesse, con esclusione delle voci g) e h) i cui importi sono verificati dalla Divisione Tecnica/funzionale
5. Le risorse relative a servizi di calcolo effettuati per conto di terzi, sono acquisite dalla Divisione Tecnica/Funzionale qualora le Divisioni erogatrici dei predetti servizi usufruiscano di appositi finanziamenti da parte dell'Ente
6. Il residuo dei proventi derivanti dall'attività viene ripartito secondo le modalità indicate all'art. 8. La quota destinata al personale è utilizzata per la costituzione di un fondo di incentivazione ai sensi dell'art. 19 CCNL 7.04.2006 del Comparto Istruzione e Ricerca. La costituzione di tale fondo, essendo completamente a carico di finanziamenti esterni e/o privati, non incide sul calcolo del costo del personale ai sensi della circolare MEF n. 9/2006, in relazione al rispetto dei vincoli di spesa relativi a tale voce.

Art. 8

Ripartizione proventi

1. Il residuo viene destinato secondo quanto fissato nei punti successivi:
 - a) 30% alla Divisione responsabile della commessa per azioni di sostegno alla ricerca e ai servizi
 - b) 50% alla generalità dei dipendenti in relazione alle giornate di effettiva presenza in servizio maturate nell'anno di riferimento e, per il Personale con contratto di lavoro a tempo parziale, in misura proporzionale alla prestazione lavorativa.;
 - c) 20% ad un fondo generale gestito dalla Divisione Tecnica/funzionale da destinare ad investimenti in strumentazione e attrezzatura tecnico-scientifica per migliorare e sostenere l'attività di ricerca e i servizi operativi dell'Ente.
2. Ad ogni dipendente per lo svolgimento delle attività disciplinate dal presente Regolamento non possono essere corrisposti complessivamente compensi derivanti dalle attività stesse per un ammontare superiore al 40% dello stipendio annuo lordo, compresa l'indennità integrativa speciale, relativo all'anno in cui ha svolto l'attività che dà luogo ai proventi.
3. La liquidazione dei compensi disciplinati dal presente articolo è effettuata a seguito dell'approvazione del Bilancio Consuntivo dell'ente da parte del Consiglio regionale.

Art. 9

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore alla data di sottoscrizione del decreto.

ALLEGATO A: Listino dei Compensi 2019

Il presente allegato riporta i compensi, o le singole voci, utili per la compilazione delle offerte economiche verso soggetti terzi per l'anno 2019:

costo orario medio del personale:	vedi i costi tabellari ufficiali in vigore
costo orario CED per modellistica numerica fino ad massimo di 50 ore:	€ 45,00*
costo orario CED per estrazione dati fino ad massimo di 50 ore:	€ 30,00*
costo giornaliero utilizzo wave glider fino ad un massimo di 5 giorni lavorativi:	€ 600,00*
costo giornaliero acquisizione dati con drone:	€ 500,00

Spese trasferte in Toscana:

- 1 gg: **€ 100**
- Dal secondo giorno: **250€/giorno**

Spese trasferte fuori Toscana quotate in base alla distanza e alla durata.

Fornitura di dati Meteorologici ottenuti da modelli di calcolo operativi

Variabili orarie	Risoluzione spaziale 9 Km	Risoluzione spaziale 3 Km
Dati singolo punto Periodo 1 anno	180 €	300 €
Dati singolo punto Per più anni	-15% dal primo anno successivo	-15% dal primo anno successivo

Tutti i costi riportati nel presente tariffario si intendono IVA esclusa

*oltre i termini previsti in questa voce verranno redatte offerte specifiche anche considerando il personale aggiuntivo necessario allo svolgimento del servizio

ALLEGATO A: Schema di Contratto

CONTRATTO

TRA

- XXXXXXXX , (in seguito per brevità indicata come "Società"/Ente) con sede legale in Via , n. partita IVA n. , iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di , rappresentata da , nato/a a il C.F. , domiciliato per il presente atto presso la sede della Società, nella sua qualità di Legale rappresentante come risulta dall'apposita visura conservata agli atti dell'Ufficio

- Consorzio LAMMA, codice fiscale n. 94152640481 con sede legale a Sesto Fiorentino, via Madonna del Piano n. 10, rappresentato dal Dott. Bernardo Gozzini nato a Firenze il 04.06.1959, domiciliato presso la sede dell'Ente, il quale interviene nella sua qualità di Amministratore Unico del Consorzio, nominato con decreto P.G.R. n. 108 del 20.06.2018, autorizzato ad impegnare legalmente e formalmente l'Ente medesimo per il presente atto approvato con proprio decreto n. del , esecutivo a norma di legge;.

PREMESSO CHE

- il Committente necessita di acquisire :
- esistono presso il LaMMA adeguate competenze specifiche per lo svolgimento delle prestazioni richieste dal Committente;
- l'attività oggetto del presente contratto non comporterà alcun pregiudizio allo svolgimento delle normali attività dell'Ente;
- detta attività risulta compatibile, nei modi e nella misura, con i fini istituzionali del LaMMA;

tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - INDIVIDUAZIONE DELLE PARTI E VALORE DELLE PREMESSE

L'individuazione delle parti e le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2 OGGETTO

Il LaMMA effettuerà la seguente prestazione:....

La prestazione sarà eseguita presso i locali dell'Ente/.....

ART. 3 – DURATA DEL CONTRATTO

La prestazione avrà inizio dalla data di stipula del presente contratto e verrà effettuata entro il.....secondo la procedura descritta nell'Allegato Tecnico, che costituisce parte integrante del presente contratto.

L'importo delle prestazioni e la durata può essere estesa attraverso un atto aggiuntivo sottoscritto dalle parti.

ART. 4 – CORRISPETTIVO E MODALITA' DI PAGAMENTO

Per le prestazioni di cui al precedente art. 2, il Committente corrisponderà al LaMMA la somma di Euro (in cifre e in lettere) oltre all'IVA nella misura di legge con le seguenti modalità:

.....

.....

Il pagamento verrà effettuato a seguito di emissione di regolare fattura elettronica sul conto corrente:

codice IBAN IT.....

ART. 5- RISERVATEZZA

Tutte le informazioni, i dati, le notizie e i documenti che il Committente metterà a disposizione del LaMMA nell'ambito del presente contratto, dovranno essere considerati rigorosamente riservati e non potranno essere portati a conoscenza di terzi.

ART. 6 – GESTIONE DEL CONTRATTO

Ogni comunicazione inerente la gestione del contratto dovrà essere trasmessa tramite posta elettronica all'indirizzo amministrazione@lamma.rete.toscana.it – ammlamma@postacert.toscana.it

ART. 7 – RESPONSABILE DELL'ATTIVITA'

Responsabile dello svolgimento della prestazione è il Dott.

Il Committente, al fine di assicurare la migliore esecuzione del presente atto, designa quale proprio referente

ART. 8- RESPONSABILITÀ E RISCHI

Il Committente è sollevato da ogni responsabilità per gli eventuali danni che dovessero derivare al personale del LaMMA impiegato nell'attività in oggetto, a meno che tali danni non siano riconducibili a una condotta colpevole dello stesso Committente.

Il LaMMA provvederà a proprie spese alla copertura assicurativa contro gli infortuni del proprio personale che partecipi alle attività oggetto del presente contratto.

Il Committente provvederà a proprie spese alla copertura assicurativa contro gli infortuni del proprio personale che, nell'ambito del presente contratto, si trovasse ad operare nei locali del LaMMA.

ART. 9 – RECESSO E INADEMPIENZE

Qualora una delle parti non adempia ai propri obblighi contrattuali, l'altra parte - senza ricorrere ad alcuna procedura giudiziaria - potrà di diritto risolvere o denunciare il contratto previa diffida ad adempiere. In tali casi, sia la dichiarazione di risoluzione che la diffida ad adempiere dovranno essere comunicate all'altra parte mediante PEC.

ART. 10 – SPESE CONTRATTUALI

Il presente atto verrà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, Il comma, del D.P.R. n. 131 del 26/04/1986 e successive modifiche, a cura e spese della parte richiedente.

Le spese di bollo sono a carico del committente.

ART. 11 – NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni previste dal codice civile.

ART. 12– FORO COMPETENTE

Il Committente ed il LaMMA concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia dovesse sorgere dalla interpretazione o applicazione del presente atto.

Qualora non fosse possibile raggiungere tale accordo, il Foro competente a dirimere la controversia sarà in via esclusiva quello di Firenze.

Art. 13 TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi dell'articolo 13 del Reg. UE/679/2016 La informiamo che i dati personali saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente.

A tal fine le facciamo presente che:

- il Consorzio LAMMA:
 1. è il titolare del trattamento (dati di contatto: Via Madonna del Piano, 10 51100 Sesto Fiorentino (FI); ammlamma@postacert.toscana.it)
 2. per i dati conferiti prevede siano trattati dal personale autorizzato con modalità manuale e informatizzata e il loro mancato conferimento preclude i benefici derivanti dall'Avviso. I dati raccolti non saranno oggetto di comunicazione a terzi, se non per obbligo di legge e non saranno oggetto di diffusione.
 3. per i dati conferiti prevede siano conservati presso gli uffici del Responsabile della Divisione Tecnica/Funzionale per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso, saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
 4. Garantisce l'accesso ai dati personali che la riguardano, la richiesta di rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati (dpo@lamma.rete.toscana.it)
- La società XXXX:
 1. è titolare....
 2.
 3.

Le parti possono proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le indicazioni riportate sul sito dell'Autorità (<http://www.garanteprivacy.it/web/quest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524>)

Il Legale Rappresentante, Sig./a per la Società

L'Amministratore Unico, Consorzio LAMMA